

Sentenza n. 7465/2017 pubbl. il 03/07/2017  
RG n. 62806/2015

N. R.G. 62806/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. MARIANNA GALIOTO	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 62806/2015 promossa da:

**MARCO GUENZANI** (C.F. GNZMRC45T07D869L), con il patrocinio dell'avv. SANTINO GIORGIO SLOGO (C.F. SLNSTN55D17A167Y) del Foro di Busto Arsizio;

ATTORE

contro

**LE QUERCE SRL IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 02033270121), con il patrocinio dell'avv. CARLO ALBERTO COVA (C.F. CVOCLL66L11B300L) del Foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LUISELLA PEZZOTTI FILIBERTI in Milano, viale Bianca Maria 19;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

**per MARCO GUENZANI:**

*“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:*

*NEL MERITO: accertato e dichiarato che il bilancio al 31.01.2015 della società Le Querce S.r.l. in Liquidazione, approvato con delibera del 29.05.2015 e depositato in data 25.06.2015, è stato redatto in violazione dei principi di chiarezza, verità e correttezza, in violazione dei principi generali di redazione del bilancio e ai criteri legali di valutazione, dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare impugnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter c.c.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.*

*IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera ogni istanza istruttoria formulata in atti e non accolta.”*

pagina 1 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MIEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4587171487391d9993a83c03466781b



Sentenza n. 7465/2017 pubbl. il 03/07/2017  
RG n. 62806/2015

**per LE QUERCE SRL IN LIQUIDAZIONE**

*“l’On.le Tribunale di Milano volesse così giudicare:*

*NEL MERITO: respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.*

*Spese rifuse.”*

pagina 2 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a83303468781b



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

L'attore MARCO GUENZANI

- quale socio della SRL LE QUERCE IN LIQUIDAZIONE, alla quale partecipano quali altri soci i fratelli GUIDO, RENATA e FRANCO GUENZANI,

premessa la ricostruzione delle principali vicende sociali <sup>1</sup>, ha impugnato la delibera adottata in sua assenza dall'assemblea dei soci del 29.5.2015 in tema di approvazione del bilancio di esercizio al 31.1.2015, delibera a suo dire invalida in quanto approvante bilancio redatto in violazione dei principi di verità correttezza e chiarezza, in particolare rilevando che:

- 1) il bilancio è stato redatto, come indicato nella nota integrativa (doc.8), nella prospettiva della continuazione dell'attività, prospettiva di per sé incompatibile con lo stato di liquidazione dell'ente;
- 2) i criteri di valutazione di varie poste sono scorretti, non corrispondendo ai principi OIC 5 in tema di bilanci della fase liquidatoria, in particolare:
  - a. non essendo stata operata alcuna svalutazione dei beni immateriali, come attestato anche nella nota integrativa, secondo la quale: "non è stato necessario operare svalutazioni in quanto non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni";
  - b. non essendo stata operata alcuna svalutazione dei beni materiali;
  - c. non essendo dettagliata la voce "debiti" pari ad euro 45.012,00, per la quale la nota integrativa si limita a riferire che "i debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni";
  - d. mancando nel documento contabile ogni illustrazione riguardante i finanziamenti dei soci, rispetto ai quali nella nota integrativa si legge "i finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci sono stati utilizzati per la copertura delle perdite", non essendo poi chiarito l'ammontare di tali finanziamenti né se risultano iscritti a bilancio finanziamenti residui, in particolare l'oscurità del bilancio sul punto derivando:

dalla presenza della voce "debiti" per euro 45.012,00, la quale, ove effettivamente comprendente i finanziamenti dei soci,

non corrisponderebbe a quanto risultante dal verbale di assemblea 10.2.2015 (doc.4),

assemblea nel corso della quale è stata approvata la cessione di ramo di azienda alla SRL R.F. GUENZANI (di pertinenza dei figli e della moglie di GUIDO GUENZANI, socio e liquidatore) per un corrispettivo di euro 160.000,00, con previsione di pagamento del corrispettivo da parte di GUIDO

<sup>1</sup> Vicende così riassumibili: la società si è occupata della gestione di campi da tennis, maneggi, bar e ristoranti, operanti in immobili di proprietà di altra società immobiliare facente capo ai fratelli GUENZANI; è stata posta in liquidazione il 27.6.2012 con contestuale nomina a liquidatore di GUIDO GUENZANI, già componente -insieme alla moglie- del cda fin dalla costituzione dell'ente; con effetto dall'1.1.2012 la SRL ha affittato il ramo di azienda relativo al ristorante alla SNC COMAS DI COLOMBO DARIO, MACCHI ALDO & C per il corrispettivo di euro 36.000,00.



Sentenza n. 7465/2017 pubbl. il 03/07/2017  
RG n. 62806/2015

GUENZANI “mediante rinuncia al proprio maggior credito vantato nei confronti della SRL IN LIQUIDAZIONE”,

in tale assemblea, dunque, indicandosi i finanziamenti soci come pari ad euro 160.000,00;

- 3) nella voce del conto economico “costi per il personale” è ricompreso il compenso del liquidatore GUIDO GUENZANI pari ad euro 2.700,00 lordi mensili, compenso che non risulta deliberato da alcuna assemblea e che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere inserito nella diversa voce “servizi”;
- 4) la spesa relativa alla autovettura AUDI A5 in leasing non può essere considerata inerente alla gestione sociale, dato lo stato di liquidazione dell’ente, ed è in realtà stata sostenuta a vantaggio esclusivo del liquidatore.

La società convenuta LE QUERCE SRL IN LIQUIDAZIONE ha contrastato la impugnazione avversaria, premettendo in fatto una ricostruzione del conflitto familiare riverberatosi anche sulle società riferibili alla famiglia GUENZANI, nel merito contestando la fondatezza delle censure mosse al bilancio sulla base dei seguenti rilievi:

- 1) la prima censura è priva di conseguenze concrete, in ogni caso al momento dell’approvazione del bilancio impugnato non potendosi prevedere quale sarebbe stata la futura durata dell’attività liquidativa, che già si protraeva da tre esercizi e si sarebbe potuta protrarre per altri esercizi (almeno fino al 2017, data di scadenza del contratto di affitto d’azienda, doc.3);
- 2) per quanto riguarda i criteri di valutazione delle singole poste di bilancio:
  - a. non si sono operate svalutazioni per le immobilizzazioni immateriali, trattandosi di beni “quasi completamente ammortizzati ed oggetto del contratto di affitto di azienda”;
  - b. considerazioni identica vale per le immobilizzazioni materiali;
  - c. la voce debiti corrisponde alla disciplina di tale posta nel contesto di bilancio redatto in forma abbreviata, ex art. 2435bis cc;
  - d. la voce debiti per euro 45.012,00 corrisponde al residuo finanziamento operato dal socio GUIDO GUENZANI, l’originario importo oggetto del finanziamento da parte di GUIDO GUENZANI per euro 160.000,00 essendo stato in parte utilizzato per ripianare le perdite degli esercizi precedenti,
    - o essendo poi privo di attualità il richiamo di controparte alla cessione di azienda alla SRL R.F. GUENZANI ed alle modalità di pagamento del corrispettivo, tale cessione non essendo stata attuata;
- 3) il compenso del liquidatore è stato determinato in euro 2.700,00 mensili dall’assemblea dei soci del 27.6.2012 (doc.12) ed è stato costantemente corrisposto “con emissione di cedolino paga”;
- 4) l’autovettura Audi acquistata in leasing dalla società è stata posta in vendita immediatamente dopo la messa in liquidazione e venduta non appena ricevuta congrua

pagina 4 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a83030468781b





offerta (doc. 5), essendosi in ogni caso trattato di un costo senz'altro inerente, avendo il liquidatore sempre svolto la sua attività in favore della società a tempo pieno.

Nelle **memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma** le difese hanno ribadito le loro posizioni depositando ulteriori documenti, senza formulare alcuna istanza istruttoria specifica, *“l'attore essendosi limitato a richiamare nella sua terza memoria la generica richiesta di cui all'atto di citazione, con la quale, senza indicazione di alcun teste, si chiedeva prova orale a conferma del tenore dell'atto introduttivo”*.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali, reputa il Tribunale che l'**impugnazione** sia **fondata solo** per quanto riguarda le **censure** come sopra riassunte **sub 1, 2.a., 2.b.**

Al riguardo va infatti considerato:

➤ **sub 1:** la **censura** è **fondata**, posto che:

- il bilancio in discussione riguarda società in liquidazione, dal che consegue la **palese scorrettezza della redazione di tale bilancio, come attestato dalla nota integrativa** (cfr. p.7 doc.8 attore), *“nella prospettiva di continuazione dell'attività”*.
  - continuazione di per sé incompatibile con la fase liquidatoria, preposta (non già alla continuazione dell'attività di impresa ma) al realizzo delle attività e al pagamento delle passività dell'ente,
  - essendo poi del tutto incongrua la considerazione difensiva della convenuta in ordine al fatto che l'attività liquidatoria avrebbe potuto protrarsi ancora per vari anni, tale protrarsi essendo palesemente indifferente rispetto al criterio di redazione del bilancio, comunque da ancorare al criterio liquidatorio quale che sia la durata della fase di liquidazione;

➤ **sub 2.a. e 2.b:** le **censure** sono **fondate** posto che:

- è pacifico che le **immobilizzazioni immateriali** (voce pari ad euro 411,00) così come quelle **materiali** (voce pari ad euro 24.486,00) siano state iscritte, le prime, *“al costo di acquisto e/o di produzione”* e, le seconde, *“al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori”*, come specificato nella nota integrativa (cfr. p.9 doc.8 attore), e, dunque, in violazione dei criteri di valutazione propri della fase liquidatoria, criteri che impongono la iscrizione di tali beni al valore (non di costo e/o produzione ma) di realizzo, operando le svalutazioni eventualmente necessarie, come previsto dall'art.2490 cc e come precisato nei Principi contabili OIC 5<sup>2</sup>;
- anche rispetto a tali voci va dunque ritenuta in primo luogo la **scorrettezza** della loro redazione, in sostanza il bilancio essendo stato redatto anche per tale aspetto senza tener conto dello stato di liquidazione della SRL,

<sup>2</sup> Secondo i Principi OIC 5: *“I criteri con i quali occorre valutare le singole poste attive e passive del bilancio di liquidazione discendono logicamente dalle funzioni ad esso assegnate e dalla destinazione impressa al patrimonio sociale con lo scioglimento della società e sono radicalmente diversi da quelli prescritti dall'art. 2426 e segg. c.c. per il bilancio d'esercizio. Per le attività vi è un solo criterio: il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente. Anche per le passività vi è un unico criterio: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi”*.



Sentenza n. 7465/2017 pubbl. il 03/07/2017  
RG n. 62806/2015

- ed essendo anche qui incongruo il richiamo della convenuta all'affitto di azienda in corso, tale situazione non essendo di per sé idonea ad elidere la necessità di valutazione liquidatoria delle poste;
- **sub 2.e. e 2.d:** le **censure** sono **infondate** posto che:
- quanto alla voce debiti, la carenza di dettaglio lamentata dall'attore è di per sé compatibile -come fondatamente sostenuto dalla convenuta- con la forma abbreviata del bilancio in questione, giusta le previsioni ex art.2435bis cc;
  - secondo l'attore, peraltro, il dettaglio sarebbe stato richiesto nel caso ai sensi dell'art.2423 secondo comma cc, norma che l'attore si limita ad invocare senza neppure illustrare per quale motivo nella fattispecie il dettaglio dei debiti sarebbe stato reso necessario a fini di correttezza e verità del bilancio,
    - dai dati processuali non emergendo poi alcun elemento dal quale siano desumibili peculiarità della situazione sociale e/o contabile tali da imporre ulteriori informazioni quanto alla composizione dei debiti,
    - e ciò tanto più che, nel caso di specie, dettagliate informazioni sulla composizione della posta in discussione, corrispondente per intero a finanziamenti eseguiti dal socio GUIDO GUENZANI, sono state fornite al socio attore -su sua richiesta- dal consulente della società in epoca di poco successiva alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio (cfr. la *mail* del consulente dell'attore 29.5.2015, nonché la *mail* di risposta del consulente della SRL 10.6.2015, docc. 9 e 10 attore);
  - quanto ai finanziamenti soci, la censura dell'attore è stata formulata in riferimento a una pretesa contraddittorietà tra le risultanze del bilancio al 31.1.2015 (ove i finanziamenti soci si è visto corrispondono all'intera voce debiti pari ad euro 45.012,00) e le risultanze del verbale assembleare del 10.2.2015 (ove il credito verso la società del socio GUIDO GUENZANI viene indicato come pari ad euro 160.000,00),
    - contraddittorietà che, di per sé stessa, non depone univocamente per la scorrettezza o falsità della sottovoce contabile in esame, posto che:
      - da un lato l'attore non ha svolto alcuna specifica contestazione quanto all'andamento della posta contabile nel tempo e quanto al suo saldo al 31.1.2015 alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta con la sua seconda memoria istruttoria (cfr. docc. 16 e 17);
      - d'altro lato il maggior ammontare del finanziamento soci rispetto alle risultanze del bilancio impugnato risulta da assemblea tenutasi in data successiva alla data di chiusura del bilancio, assemblea che poi, va aggiunto, non ha avuto alcun seguito sì che il disegno illecito adombrato dall'attore (vale a dire la cessione dell'azienda sociale alla SNC di pertinenza della famiglia del liquidatore a fronte di un corrispettivo versato tramite artifici contabili) è rimasto una mera ipotesi così come del tutto generica ed ipotetica risulta la censura in esame;
- **sub 3.:** la **censura** è **infondata**, posto che:

pagina 6 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9959a36303468781b



Sentenza n. 7465/2017 pubbl. il 03/07/2017  
RG n. 62806/2015

- da un lato il compenso al liquidatore e la sua misura sono stati specificatamente deliberati dall'assemblea dei soci tenutasi il 27.6.2012, come documentato dalla convenuta senza alcuna replica avversaria,
- e d'altro lato l'inserimento di tale compenso nella voce "costi per il personale" anziché in quella "servizi", a prescindere da ogni altra questione sul tema, corrisponde alla vicenda gestoria specifica, essendo stato il compenso erogato al liquidatore "con emissione di cedolino paga", come è pacifico in causa e come illustrato nel corso dell'assemblea del 27.6.2012 (cfr. doc.12 convenuta),
  - sicché la censura dell'attore si risolve, in sostanza, in un addebito gestorio, il documento contabile avendo invece rappresentato fedelmente il trattamento riservato al compenso in discussione;

➤ **sub 4.: la censura è infondata**, posto che anch'essa si risolve in una addebito relativo non alla correttezza della rappresentazione contabile, che dà conto delle spese relative a un bene presente nel patrimonio sociale, ma alla gestione liquidatoria, in tesi non tempestiva rispetto al realizzo di beni non più necessari a fini sociali.

Per quanto fin qui detto, in adesione al consolidato orientamento in tema di nullità delle delibere assembleari recanti approvazione di bilancio compilato in contrasto con le norme imperative che ne regolano la redazione (cfr., ad es., da ultimo, Cass. n.4120/2016), va dunque dichiarata la **nullità della delibera impugnata**,

- recante approvazione di **bilancio** al 31.1.2015 da ritenere **illecito** in quanto redatto in violazione dei principi ex art. 2423 cc e in parti colare della disciplina legale per i punti sopra indicati,

per il resto la impugnazione dell'attore dovendo invece essere rigettata.

Le **spese del giudizio** seguono la soccombenza prevalente della convenuta e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività difensiva svolta quanto alle censure ritenute fondate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento delle domande dell'attore, dichiara la nullità della delibera impugnata, adottata il 29.5.2015 dall'assemblea dei soci della convenuta SRL LE QUERCE IN LIQUIDAZIONE e recante approvazione del bilancio al 31.1.2015 illecito per i punti di cui in motivazione;
2. rigetta per il resto l'impugnazione dell'attore;
3. condanna la convenuta SRL LE QUERCE IN LIQUIDAZIONE alla rifusione in favore dell'attore MARCO GUENZANI delle spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.075,81 per esborsi documentati e in euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA sul secondo importo.

Così deciso in Milano, il 29 giugno 2017.

Il Presidente est.  
Elena Riva Crugnola

pagina 7 di 7

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9958a36303468781b

